LXIII SEDUTA

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1953

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

Trasmissione di domande . . . . . *Pag.* 2352

Commissioni permanenti e speciali:

Composizione 2351

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza . . . 2352

Variazioni nella composizione 2351

Congedi 2349

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 2350

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 2351

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 2350

Deferimento all'esame di Commissione speciale 2351

« Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » **(70)** (Seguito della discussione e approvazione):

AMIGONI 2361, 2364, 2366, 2370, 2372

BERTONE 2371, 2374

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero* . . . 2355, 2357, 2358, 2360, 2361, 2364, 2365, 2366, 2369, 2370, 2374

CARON Giuseppe, *f.f. relatore* . . 2355, 2356, 2358, 2360, 2364, 2365, 2368, 2369, 2370

CORTI 2358, 2359, 2364, 2373

DONINI 2375

MARIOTTI 2376

MOLINELLI 2363, 2365, 2366

TOMÈ 2353, 2368, 2369

TURANI 2353, 2355, 2368, 2369

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 2376

Messaggio del Presidente della Repubblica:

Annunzio 2349

Registrazioni con riserve:

Trasmissione di elenco 2352

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 novembre, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Guglielmone per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di messaggio del Presidente della Repubblica per un nuovo esame di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente dela Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con suo messaggio, in data 21 corrente, ha invitato le Camere ad una nuova deliberazione sulla proposta di legge del deputato Angioy ed altri: « Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

pendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti » (150), approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati il 28 ottobre 1953 e dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica il 29 ottobre 1953.

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (196);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Trasformazione in Facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia » (197);

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, numero 936 » (198);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di produzione 1953 » (199).

dai senatori Spagnolli, Benedetti, Piechele, Braitenberg, Rizzatti e Raffeiner:

« Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico » (194);

dal senatore Fortunati:

« Revisione delle categorie del personale dell'Istituto centrale di statistica » (195).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Assegnazione al Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana di un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia), di una monumentale *Ara pacis* » (181), previo parere della 5ª Commissione;

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » (187), previo parere della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale » (191), previo parere della 5ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di lire 307 milioni sul capitolo 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1951-52, per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della scuola popolare » (183), previo parere della 5ª Commissione;

« Elevazione della dotazione a favore della Società geografica italiana da lire 500.000 a lire 5 milioni annue » (184), previo parere della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947,

n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 » (185);

« Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggior spesa di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata » (188), previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di produzione 1953 » (199), previo parere della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (182), previo parere della 5ª Commissione;

« Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A. » (186-*Urgenza*), previo parere della 5ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici » (189), di iniziativa del senatore De Bosio, previo parere della 1ª Commissione.

Composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del mandato conferitomi nella seduta del 18 novembre, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171) i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Busoni, Cerabona, De Luca Carlo, Gramegna, Locatelli, Marzola, Minio, Molinari, Monni, Montagnani, Nacucchi, Negroni, Pelizzo, Piola, Raffeiner, Ragno, Salari, Schiavi, Zelioli Lanzini e Zucca.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito all'esame della Commissione speciale per le locazioni il disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni del 20 novembre delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 400 a lire 500 milioni del Fondo di dotazione della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli » (89);

« Concessione della 13ª mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » (169);

« Proroga della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) » (173);

dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili » (103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Variazioni nella composizione di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo democratico cristiano, il senatore Braccesi è entrato a far parte della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Comunico inoltre al Senato che ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo alle provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria l'onorevole Merlin Angelina e il senatore Nasi in sostituzione, rispettivamente, dei senatori Lussu e Molè.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ha proceduto alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza nominando: Presidente il senatore Longoni, Vice Presidenti i senatori Braschi e Giacometti, Segretari i senatori Tirabassi e Giustarini.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere:

« Contro il senatore SAVARINO, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa (articoli 57, 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (Doc. LV).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del mese di novembre.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » (70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali, e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relativi a forniture speciali ».

Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TITOLO I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i tre anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'articolo 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la

durata massima di 3 anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti.

Il primo è del senatore Turani. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " dei crediti dipendenti da forniture speciali " le altre: " dei crediti dipendenti da esportazioni di beni strumentali e da forniture speciali " ».

PRESIDENTE. Il senatore Turani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TURANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la relazione Guglielmone e gli interventi di eminenti colleghi nella discussione del disegno di legge relativo alle disposizioni sull'assicurazione dei crediti alla esportazione, hanno già esaurientemente dimostrato la opportunità del provvedimento che ha come scopo l'immediato potenziamento delle nostre esportazioni in un momento particolarmente delicato per la situazione della bilancia commerciale italiana.

Di qui la necessità di disporre di uno strumento — quale dovrebbe divenire il progetto in discussione — potente e nel contempo agile per adeguarsi alle situazioni esistenti ed al loro mutevole svolgersi, in un settore oltremodo delicato in cui l'intervento statale deve operare a fianco e non in sostituzione della iniziativa privata.

Un giro di orizzonte a quanto gli altri Paesi hanno felicemente attuato in questo campo è molto opportunamente sintetizzato nella relazione Guglielmone ed è appunto dall'esame delle disposizioni già attuate che si suggeriscono i segnalati emendamenti.

Poichè la dicitura « crediti dipendenti da forniture speciali » viene giudicata insufficiente e restringerebbe a mio avviso la applicabilità del provvedimento, propongo che venga sostituita con la seguente: « crediti dipendenti da esportazioni di beni strumentali e di forniture speciali », affinchè l'ampliamento dell'applicazione consenta una più propria determinazione terminologica ed una maggiore estensione a quelle forniture che appunto richiedono l'intervento di copertura del rischio cui l'iniziativa privata con le sue sole forze non può economicamente sopperire.

Inoltre il richiamo della dicitura proposta è qui giustificato soprattutto per la applicazione alle particolari forniture di beni strumentali che maggiormente interessano il piano interno di aumento della produzione ed il conseguente aumento dell'occupazione, oltre al rapporto di concomitanza che generalmente tali forniture comportano per l'assorbimento di altri beni strumentali complementari nei Paesi cui sono destinati.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Tomè. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " ...dei crediti dipendenti da forniture speciali che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali " le altre " ...dei crediti dipendenti da forniture per le quali le imprese esportatrici italiane negli affari di esportazione di prodotti nazionali hanno necessità di concedere un termine di pagamento superiore ad un anno in relazione alla situazione del mercato internazionale " ».

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di svolgerlo.

TOMÈ. Le parole pronunciate dall'onorevole Ministro su questo specifico tema delle forniture speciali, mi hanno maggiormente convinto dell'opportunità di mantenere il mio emendamento.

Mi sembra infatti che sarebbe cosa inopportuna che, mentre stiamo approvando un

disegno di legge, si debba già fin da ora concedere la possibilità che su di esso operino delle interpretazioni. Compito del legislatore, nel fare una legge, è di essere il più chiaro possibile, per cui non debba sorgere un problema di interpretazione.

L'onorevole Ministro ebbe a dichiarare che la terminologia « forniture speciali » praticamente significava beni strumentali, attrezzature industriali, e poteva comprendere anche forniture diverse che chiamerei eccezionali. Il Ministro ha fatto riferimento, ad esempio, al caso di possibili grosse forniture di vestiario o di altri beni di consumo.

L'interpretazione in tal senso deriverebbe da qualche precedente legislativo e dalla prassi degli uffici.

Non mi sembra che si debba demandare agli uffici l'interpretazione di una legge in formazione.

D'altra parte, osservando ancora più addentro le varie norme che compongono il disegno di legge, ho trovato che in concreto il termine « forniture speciali » non trova nessun agganciamento nè riferimento esplicito con la situazione del mercato internazionale. Non c'è infatti una norma che dice che queste forniture speciali saranno coperte da particolari protezioni di rischio e di credito quando intervengano su un mercato a noi sfavorevole a causa di migliori condizioni di pagamento offerte dalla concorrenza estera.

L'onorevole Ministro vorrà riconsiderare le varie disposizioni di legge: quelle fondamentali dell'articolo 1 e dell'articolo 20. Parlano puramente e semplicemente di forniture speciali senza nessun riferimento alla situazione del mercato internazionale. Stando così le cose, in forza di una nuova prassi interpretativa si potrebbe pervenire a considerare come forniture speciali anche quelle dirette a meglio penetrare nel mercato internazionale; con finalità cioè di offesa più che di difesa. Non nego che un'azione in questo senso possa trovare accoglimento; ma se vogliamo che la legge abbia anche questa finalità, dobbiamo volerlo, dobbiamo dirlo e precisarlo, senza lasciare le cose alla mercè di una interpretazione o di una prassi che può essere mutevole nel tempo e che potrebbe non realizzare la volontà del Parlamento.

D'altra parte (e ritorno sul tema principale del mio intervento in sede di discussione generale) a me pare che il punto base della legge debba essere solo il mercato internazionale. Questa è la situazione obiettiva, determinante di tutta la protezione. Dobbiamo riferirci a questo mercato creando un sistema che non sia solo riferito o riferibile a beni strumentali o ad attrezzature industriali o a casi eccezionali di forniture di beni di consumo, che possa operare indifferentemente nel campo dei beni strumentali e in quello dei beni di consumo. Nella evoluzione della situazione economica internazionale la necessità di questa impostazione più estesa può presentarsi. Sarebbe saggia opera legislativa il provvedere non in relazione a situazioni transeunti e per settori particolari, ma di predisporre un sistema che sia operante nel tempo e per la generalità dei casi.

La proposta di emendamento da me fatta, che si sostanzia nella sostituzione del termine « forniture speciali » con la dizione « forniture per le quali le imprese esportatrici italiane negli affari di esportazioni di prodotti nazionali hanno necessità di concedere un termine di pagamento superiore ad un anno in relazione alla situazione del mercato internazionale » coglie questi elementi essenziali della situazione. Li coglie con la caratterizzazione del termine di pagamento della fornitura, fissato in oltre un anno, perchè termini minori non avrebbero il carattere della eccezionalità; li coglie sotto l'aspetto delle cause della dilazione riferendole alle analoghe condizioni di differimento fatte dalla concorrenza straniera.

Invito quindi i colleghi a seguirmi su questa proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Corti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " non può superare i tre anni " le altre: " non può superare i cinque anni " ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Corti non è presente, si intende che rinunci a svolgerlo.

Seguono due emendamenti del senatore Turani. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " non può superare i tre anni " le altre: " non può superare i cinque anni " »;

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " per la durata massima di tre anni " le altre: " per la durata massima di cinque anni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Turani ha facoltà di svolgerli.

TURANI. Il secondo emendamento propone l'estensione a 5 anni del termine concesso alle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale. Anche in questo caso ritengo sia opportuno adeguare la portata del provvedimento alle esigenze specifiche e caratteristiche delle esportazioni che si intendono assicurare. Benchè il disegno di legge preveda nell'ultimo comma dell'articolo 1 che in casi eccezionali il Ministro del tesoro, su proposta del Comitato, consenta la ammissione alla garanzia statale di operazioni, subordinate a dilazioni di pagamento, che oltrepassino quelle previste dal comma precedente, l'emendamento proposto vorrebbe spostare tale eccezionalità ai soli casi che oltrepassano il termine il cui respiro viene aumentato a tutto vantaggio dei lavori del comitato stesso. Molto opportunamente la premessa al disegno di legge ricorda che la pratica applicazione del provvedimento si risolve — per il meccanismo proprio della dilazione concessa *pro tempore* in un aggravio nella situazione della bilancia dei pagamenti e giustifica, con la necessità di contenere tale aggravio, la proposta del termine ristretto di tre anni. Ma, ove si tenga conto dell'obiettivo da raggiungere e del beneficio tanto più sensibile che il particolare genere di esportazioni potrà assicurare alla nostra industria, utilizzando in maniera più completa la ricordata complementarietà dei beni che si intendono esportare, ritengo che il proposto emendamento meglio consentirà di sullo stesso terreno e con identiche armi la agguerrita concorrenza estera che appunto estendè con procedura normale, fino a tale periodo, provvedimenti analoghi. In particolare la Germania, che nel campo della assicurazione creditizia ha saputo da tempo creare un'arma efficace al servizio delle proprie esportazioni, concede dilazioni fino a cinque anni come termine normale e fino a sette anni per particolari esigenze. In sintesi, aggiungerò che nella sostanza il disegno di legge risponde a effettive necessità degli operatori. È concorde il desiderio di permettere ai nostri esportatori di gareggiare ad armi pari nella lotta per la conquista dei mercati esteri, raccomando quindi alla approvazione degli onorevoli colleghi anche gli emendamenti proposti la cui finalità è appunto di rendere maggiormente efficiente lo strumento cui intendiamo dare vita.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e l'onorevole Ministro ad esprimere il loro avviso in merito ai due emendamenti relativi al primo comma dell'articolo 1.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione non può non ritenere valide alcune, se non tutte le osservazioni che sono state mosse dai senatori Turani e Tomè. In effetto, la dicitura « forniture speciali » non soddisfa; però è altrettanto vero che neppure le dizioni proposte possono accontentarci.

La Commissione non si sente di respingere gli emendamenti. Si rimette quindi al parere del Senato.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Per quanto riguarda il primo emendamento e l'intervento del senatore Turani, dirò che la dizione « beni strumentali e forniture speciali » non mi soddisfa per diversi motivi. Ricorderò anzitutto — e mi pare di averlo già accennato durante il mio discorso in Senato — che l'espressione « forniture speciali » è stata oggetto di lunghissime discussioni in seno al C.I.R. Si è provato a sostituire a questa espressione altre, forse più precise, ma si è giunti alla conclusione che ognuna di queste sostituzioni rappresentava un peggioramento anzichè un miglioramento della dicitura ordinaria « forniture speciali » che ormai è di prassi amministrativa e si ritrova in parecchie altre leggi.

L'espressione « beni strumentali e altre forniture speciali » non mi piace perchè è troppo ampia. Siamo d'accordo che le forniture speciali riguardano particolarmente l'esportazione di beni strumentali e lo scopo di questo disegno di legge è appunto quello di facilitare l'esportazione di questi beni; sono questi i beni per i quali i clienti, specie i clienti d'oltre mare, domandano lunghe dilazioni di pagamento, dilazioni che non possono essere concesse dagli esportatori privati se non c'è da una parte un finanziamento dei crediti, dall'altra parte un'assicurazione dei crediti stessi.

Ma se noi accettiamo l'espressione « beni strumentali » noi verremmo ad ampliare eccessivamente la portata del disegno di legge, perchè bene strumentale è anche una singola macchina, per esempio una macchina da scrivere, uno strumento anche semplice. La conseguenza sarebbe che dovremmo concedere un finanziamento, una assicurazione di crediti anche per una sola macchina e questo noi vogliamo escludere, per cui non possiamo accettare l'espressione « beni strumentali ».

Tutt'al più potremmo dire « attrezzature industriali ed altre forniture speciali ». Anche a questa dizione che è stata ampiamente discussa si possono muovere diverse critiche.

Ripeto ancora una volta che la dicitura « beni strumentali ed altre forniture » non può essere accettata perchè troppo ampia e darebbe adito ad una valanga di domande di facilitazioni concernente l'esportazione di singoli beni strumentali, mentre lo scopo della legge è quello di favorire l'esportazione di beni strumentali sì, ma di beni strumentali che rappresentino un complesso di beni, qualche cosa di organico, insomma una attrezzatura.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal senatore Tomè, riconosco pienamente la bontà di certi argomenti da lui avanzati. Però mi pare che a questo emendamento si possa opporre un altro argomento che induce il Governo a respingerlo, e l'argomento è questo: se noi ammettiamo che siano ammesse alle facilitazioni concesse da questo progetto di legge « le forniture per le quali le imprese esportatrici italiane negli affari di esportazione di prodotti nazionali hanno necessità di concedere un termine di pagamento superiore ad un anno, ecc. » allora diamo la possibilità a tutte le esportazioni di godere di queste facilitazioni. Questo è troppo ampio, appunto perchè desideriamo concentrare le facilitazioni sui beni strumentali che sono quelli riguardo ai quali si manifesta più viva la concorrenza di certi paesi industriali e sorgono difficoltà da parte dei nostri esportatori di accettare commesse dall'estero alla condizione di un pagamento dilazionato. Forse sarebbe bene, forse sarebbe anche utile concedere facilitazioni a tutte le esportazioni, ma non lo possiamo fare perchè i mezzi a disposizione del Comitato sono molto limitati e perciò non possiamo farli svanire disseminandoli nel campo vastissimo del complesso delle esportazioni. Per questi motivi il Governo non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Turani sul primo comma dell'articolo in esame, emendamento non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Tomè sullo stesso comma, emendamento non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo di cui è stata data già lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Invito ora la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti proposti al secondo comma.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione, pur non dimenticando che la decorrenza dei tre anni è dal momento della spedizione delle merci, termine che non ha riferimento in altre legislazioni straniere, sottoporrebbe al Governo questo suggerimento, che

poi è quello fatto dal senatore Bertone nella discussione generale, di portare almeno a 4 anni, questo lasso di tempo. Penso quindi che gli onorevoli presentatori dei due emendamenti, che sono esattamente uguali, se tengono presente che la decorrenza del termine è dalla data di spedizione, una volta che il Governo accettasse anche l'autorevole suggerimento del senatore Bertone, dovrebbero essere soddisfatti. Prego pertanto il Governo di accettare questo emendamento che risolve brillantemente la questione.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Noi avevamo dapprima fissato questo termine di tre anni pensando che quell'ultimo capoverso, che dava facoltà al Ministero del tesoro, in casi eccezionali, di prolungare il termine, fosse sufficiente per eliminare eventuali asprezze, ma di fronte alle parole pronunciate dall'onorevole relatore e di fronte agli emendamenti proposti dai due onorevoli senatori, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento spostando il termine da 3 a 4 anni.

PRESIDENTE. Comunico che, da parte della Commissione, è stato presentato un emendamento, a firma dei senatori Caron Giuseppe, Amigoni, Braitenberg, Piola e De Bosio, tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 1, alle parole: « non può superare i tre anni », le altre: « non può superare i quattro anni » e alle parole: « per la durata massima di tre anni » le altre: « per la durata massima di quattro anni ». Il Governo ha dichiarato di essere favorevole e anche i senatori Corti e Turani sono d'accordo.

Pongo pertanto in votazione questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia ora lettura dell'intero articolo 1 con le modifiche apportatevi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TITOLO. I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI.

Art. 1.

L' Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'articolo 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati un emendamento aggiuntivo ed uno soppressivo da parte del senatore Corti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Alla fine del primo comma, aggiungere: " su proposta delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, d'accordo con il Presidente dell'I.C.E. " ».

« Nel secondo comma, sopprimere le parole: " d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Corti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CORTI. A questo proposito si dovrebbe considerare che, a norma dell'articolo 2 del disegno di legge, la potestà di fissare la misura dei premi di assicurazione e riassicurazione spetterebbe al concerto dei Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.

Ora, è evidente che, in materia di condizioni, occorre dare un minimo di iniziativa a chi ha la responsabilità degli affari, mentre il meccanismo previsto dal disegno di legge non risponderebbe adeguatamente alle esigenze di vita e di mobilità del campo assicurativo.

Per ottenere un pronto adeguamento della misura dei premi alle prospettive economiche generali e particolari converrebbe pertanto che i premi stessi venissero fissati dagli assicuratori, magari di concerto con il Presidente dell'I.C.E., e sarebbe sufficiente che ogni variazione venisse apportata d'accordo con un Sottosegretario di Stato (del commercio estero) che dovrebbe essere l'organo di sorveglianza dello Stato.

Il medesimo articolo 2 prevede inoltre, nel secondo comma, che all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato previsto dal successivo articolo 9 debba provvedere l'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ora, è evidente che una siffatta procedura riuscirebbe particolarmente laboriosa, dato che sarebbe necessaria l'intesa dei due suddetti Istituti per il primo esame delle pratiche in questione.

Non si vede poi come il servizio di segreteria possa essere efficientemente svolto con il sistema proposto.

Sembrerebbe quindi il caso di abolire nella fattispecie il concerto dei due Istituti di cui trattasi affidando i compiti predetti esclusivamente all'Istituto per il commercio con l'estero; ciò tanto più in quanto già in passato l'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione era affidata soltanto all'I.C.E. che ha svolto l'incarico in parola con piena soddisfazione delle parti interessate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione non è d'accordo e respinge gli emendamenti perchè non si vede la necessità della presenza degli assicuratori privati nel Comitato, in quanto non si tratta di rischi solo assicurativi, ma di un complesso di rischi che vanno valutati con criteri più generali.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del commercio con l'estero ad esprimere l'avviso del Governo.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo aderisce al parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, aderisce per il primo ed il secondo emendamento?

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Corti, insiste sui suoi emendamenti?

CORTI. No, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del senatore Corti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, punto 5) sostituire il seguente nuovo testo:

" 5) difficoltà di trasferimenti valutari che importino un eccezionale ritardo nei pagamenti in lire a favore dell'esportatore italiano " ».

« Sopprimere il secondo comma ».

PRESIDENTE. Il senatore Corti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CORTI. Non si tratta di un'aggiunta ma di una cancellazione.

Quanto ai casi, infatti, per i quali il disegno di legge prevede l'assicurazione dei crediti all'esportazione sembra opportuno soffermare particolarmente l'attenzione sul punto 5) dell'articolo 3.

Tale punto stabilisce infatti la copertura del rischio derivante da difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo dell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore

estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali; si tratta del caso forse più importante previsto dallo schema di provvedimento, in quanto si è frequentemente verificato nel passato e potrebbe verificarsi in futuro con gravi conseguenze per vaste categorie di esportatori.

Al riguardo è da osservare che la copertura del rischio, mentre è liberamente concessa per le esportazioni verso i Paesi con valuta forte o trasferibile, viene invece subordinata a condizioni difficilmente realizzabili per le esportazioni verso tutti gli altri Paesi.

Sembra in particolare che difficilmente possa verificarsi la pregiudiziale sancita nel disegno di legge di un impegno del Paese di destinazione delle merci di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore.

Pertanto, ove la disposizione fosse approvata nel testo governativo, verrebbero in gran parte frustrati gli scopi del provvedimento, tenuto anche conto del flusso delle esportazioni italiane diretto prevalentemente verso i Paesi a valuta debole.

In conclusione, si suggerirebbe di modificare come segue il punto 5) dell'articolo 3: « 5) difficoltà di trasferimenti valutari che importino un eccezionale ritardo nel pagamento in lire a favore dell'esportatore ».

Ho l'impressione infatti che sia molto più efficace fermarsi al punto che tratta delle difficoltà di trasferimenti valutari, tralasciando tutto il resto che potrà essere discusso in sede di Commissione oppure in sede di determinazione dei premi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole collega che ha presentato l'emendamento; si rende conto, invece, dei motivi molto seri che hanno indotto il Ministro del tesoro a suggerire questa formulazione. Pertanto si dichiara contraria all'emendamento.

Noi sappiamo però che c'è un altro emendamento del senatore Amigoni, il quale, ritirando il precedente, da delle modificazioni che possono soddisfare tutti e questo ci conferma nell'idea di respingere l'emendamento.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Apprezzo altamente gli argomenti messi avanti dal senatore Corti, però vorrei fare osservare che, come è stato messo in chiaro nelle lunghe discussioni cui ha dato luogo il progetto di legge in seno al C.I.R. e ad altre Commissioni, l'obiettivo di questo progetto di legge è anche quello di evitare che le misure da adottarsi determinassero un artificioso incremento delle esportazioni verso quei Paesi le cui condizioni finanziarie e valutarie fossero tali da non fornire affidamento sin dall'inizio circa la possibilità di conseguire gli obiettivi ultimi che le misure stesse si propongono.

Insomma, alla base di questa considerazione sta questo fatto fondamentale: che un Paese ricco può permettersi grandi facilità alle esportazioni, può largamente esportare anche verso i Paesi che dànno fin dall'inizio ben poco affidamento che i loro impegni saranno soddisfatti, ma un Paese come l'Italia non può permettersi il lusso di sprecare le proprie merci.

Quindi, agevoliamo pure le esportazioni, ma entro certi limiti.

PRESIDENTE. Senatore Corti, come ella ha udito, la Commissione e il Governo si sono dichiarati contrari al suo emendamento. Insiste per la votazione?

CORTI. Riconosco che vi sono difficoltà tecniche e quindi rinuncio allo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni aveva presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, punto 5), sopprimere dalle parole: " La copertura di tale rischio... ecc. " in poi ».

« Sopprimere il secondo comma ».

Questo emendamento è stato ritirato e sostituito dal seguente:

« Sostituire nel secondo comma, alle parole: " con precedenza sui pagamenti dovuti

per altri titoli " le altre: " secondo l'ordine dei versamenti " ».

Il senatore Amigoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AMIGONI. Mi sono reso conto delle difficoltà che non consentivano l'accettazione del mio primo emendamento, e l'ho quindi modificato nel senso di togliere la frase, che mi sembra rappresenti la sostanza della controversia: « con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli », sostituendola con l'altra: « secondo l'ordine dei versamenti ». La Commissione è d'accordo e penso che anche il Ministro lo sia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del commercio con l'estero per esprimere il parere del Governo su questo emendamento.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Ero già a cognizione di questa proposta, che accetto, anche per venire incontro alle obiezioni fatte dal senatore Corti, che ringrazio per aver ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Amigoni, inteso a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 3, le parole: « con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli » con le altre: « secondo l'ordine dei versamenti »; emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3 con la modifica testè approvata.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 4 a 8 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 70 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

1 rappresentante dell' Istituto nazionale del commercio estero;

1 rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante delle Imprese private di assicurazione;

1 rappresentante dell' Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

Con le stesse forme sono nominati il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera *c*) del precedente comma.

PRESIDENTE. A questo articolo 9 sono stati presentati numerosi emendamenti. Si dia lettura dei due presentati dai senatori Molinelli, Negro, Pucci, Roveda, Ravagnan e Cappellini sul primo comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sopprimere:

" 1 rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi " ».

« Nel primo comma, aggiungere in fine:

" 3 esperti da sciegliersi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinelli per svolgere questi emendamenti.

MOLINELLI. L'emendamento soppressivo da me proposto al primo comma dell'articolo 9 è legato a quello aggiuntivo che segue. Ambedue questi emendamenti sono stati da me svolti in sede di discussione generale. In realtà, io non ho fatto che tradurre in emendamento delle proposte formulate dallo stesso relatore circa l'integrazione della Commissione incaricata di

presiedere alla vigilanza delle operazioni assicurative. Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Segue un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Corti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, aggiungere in fine:

" 4 esperti designati rispettivamente dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione italiana del commercio, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dall'Associazione bancaria italiana " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Corti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORTI. Sarebbe sommamente augurabile che, ai fini di rendere più snella e maggiormente operante la sovrintendenza della gestione dell'I.N.A., la composizione del Comitato di cui all'articolo 9 venisse, per un verso, congruamente alleggerita e, per un altro, completata.

Potrebbero cioè essere ridotti i rappresentanti di taluni Ministeri (Tesoro, Industria e commercio con l'estero) e soppressi quelli di qualche altra Amministrazione od Ente, tenendo anche presente che l'I.N.A. è controllata dallo Stato attraverso gli esponenti di questo nei suoi organi sociali e amministrativi; mentre sarebbero da immettere nel Comitato i rappresentanti delle organizzazioni dei grandi settori economici nazionali che sono strettamente interessati al buon funzionamento del nuovo sistema di provvidenze. Dovrebbero cioè partecipare ai lavori del Comitato gli esponenti delle organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e del credito.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Amigoni. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, aggiungere in fine:

" 3 esperti da scegliersi fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria " ».

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMIGONI. L'opportunità di aggiungere degli esperti risulta dalla relazione della commissione e dalla discussione generale che si è svolta in Aula. Pare che vi siano delle difficoltà tecniche in proposito, ma penso però che il Ministro possa consentire sullo spirito degli emendamenti proposti dandoci concreti affidamenti che alle riunioni del Comitato vengano invitati sempre e con larghezza degli esperti. È quindi opportuno conoscere il parere dell'onorevole Ministro per vedere se dobbiamo insistere o meno sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti presentati.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione non può fare a meno di ricordare che in effetti nella relazione il senatore Guglielmone ha riportato un parere emerso nella discussione a carattere generale sviluppatasi in sede di commissione stessa. Però, dato che il secondo comma dell'articolo 9 afferma che « possono essere chiamati a partecipare ai lavori dello stesso Comitato, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni », è dell'opinione di respingere tutti gli emendamenti presentati.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. L'onorevole Amigoni ha espresso nel modo più esatto quale è il mio stato d'animo. Io accetto molto volentieri lo spirito di questo emendamento, riconosco cioè la necessità che la Commissione si avvalga anche dell'opera di esperti, però non posso accettare nella loro forma questi emendamenti che farebbero proprio obbligo di nominare un certo numero di esperti e determinati esperti. Aderendo a ciò che ha detto l'onorevole Amigoni, credo che il desiderio espresso da parecchi senatori, che a questa commissione siano aggiunti degli esperti, sia perfettamente soddisfatto da questo comma: « possono essere chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni ». Io posso assicurare il

Senato che sarà mio dovere di insistere presso il Comitato affinchè faccia il più largo uso di questa facoltà.

Per quanto riguarda la soppressione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, non posso aderire a questa proposta per ragioni tecniche, perchè è necessario avere questi funzionari che con la loro esperienza possono contribuire efficacemente ai lavori del Comitato. Accetterei invece l'altra proposta, non so se concretata in emendamento, di aggiungere un rappresentante del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Non è stato presentato alcun emendamento al riguardo.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Vorrei far presente che nell'esame dell'articolo, comma per comma, può sfuggire talvolta la connessione che esiste tra i vari commi. Gli emendamenti da me proposti relativamente alla composizione della Commissione, sono legati ad un altro emendamento — anzi io avevo proposto la modificazione dell'intero articolo — che riguarda i compiti della Commissione, ed esaminando gli emendamenti separatamente non si scorge subito quale è il nesso che intendevo stabilire tra loro. Con il terzo emendamento da me proposto all'articolo 9 io aggiungo nella elencazione dei compiti del Comitato, al punto *a*) alla determinazione delle condizioni di assicurazione, la frase: « sulla base di un controllo qualitativo dell'operazione effettuata ». È proprio per l'esercizio di questa potestà del Comitato che io avevo divisato la composizione del Comitato stesso in maniera che in esso fossero rappresentati gli esperti delle categorie sindacali. La ragione è evidente: la esportazione di forniture speciali riguarda le forniture di carattere speciale che possono andare dai beni strumentali fino all'esportazione di interi impianti industriali, cosa che è già avvenuta e che potrebbe ripetersi per l'avvenire, con delle conseguenze che sarebbero veramente in contraddizione completa con lo spirito della legge. Potrebbe cioè avvenire che degli industriali italiani in un determinato momento e per loro interessi particolari desiderassero trasferire interi impianti industriali dal nostro in altri Paesi e che per questo fine richiedessero l'assicurazione sui crediti che essi farebbero a sè stessi e il credito per le somme da loro stessi impiegate per l'esportazione di quegli impianti. Ecco perchè nella composizione del Comitato io desidererei che fossero inclusi, come membri permanenti i rappresentanti delle grandi categorie sindacali interessate allo sviluppo dell'industria e dell'economia italiana. Ritengo opportuno che il Ministro esamini la possibilità di dare al lavoro italiano tale garanzia nel momento in cui le nostre industrie hanno veramente bisogno di mantenere e di sviluppare la loro potenzialità, anzichè di smobilitare come si sta facendo.

PRESIDENTE. Così il senatore Molinelli ha svolto anche l'emendamento, da lui presentato unitamente ai senatori Negro, Pucci, Roveda, Ravagnan e Cappellini, tendente ad aggiungere alla lettera *a*) del quinto comma le parole: « sulla base di un controllo qualitativo delle operazioni effettuate ».

Invito la Commisisone ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria, soprattutto dopo le specificazioni date dal senatore Molinelli; sembra infatti inverosimile che possa rientrare in questa legge la esportazione di un'intero macchinario di una fabbrica. Se si vuole favorire veramente l'esportazione non si deve proporre questo emendamento. Esso infatti è una contraddizione in termini, in quanto esso potrebbe impastoiare l'esportazione a causa di un controllo troppo di merito da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Io non vedo la necessità di aggiungere al testo la frase: « sulla base di un controllo qualitativo delle operazioni effettuate ». Sarà il Comitato che nell'atto di

esaminare l'operazione chiamerà volta per volta degli esperti, se ne vedrà la necessità.

MOLINELLI. Noi così lasciamo a dei funzionari dei Ministeri la facoltà di decidere se le organizzazioni sindacali sono o no interessate.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Si tratta di difendere gli interessi dell'economia nazionale.

MOLINELLI. È proprio per questo che chiediamo questa partecipazione.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Lo Stato rappresenta e difende gli interessi di tutti. Se accettiamo i vari emendamenti i membri del Comitato saranno non 14 ma 25. Ripeto, il Governo è pronto ad accettare lo spirito dei vari emendamenti; il Comitato si avvarrà volta per volta dell'opera di esperti; mi pare che ciò basti e che non si possa andare oltre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Molinelli, Negro ed altri sul primo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento del senatore Corti.

CORTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento del senatore Amigoni.

AMIGONI. Poichè il Ministro accetta lo spirito dell'emendamento, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Molinelli, Negro ed altri sul primo comma e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Molinelli, Negro ed altri sul quinto comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 10 a 19 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

(*È approvato*).

Art. 11.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

(*È approvato*).

Art. 12.

Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 14.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

(*È approvato*).

Art. 16.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da essere assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

(*È approvato*).

Art. 17.

Alla spesa di cui all'articolo 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

(*È approvato*).

Art. 19.

È abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'articolo 15, in aumento della dotazione iniziale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

TITOLO II.

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI.

Art. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statuarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti dai senatori Turani e Tomè, i primi quattro dei quali mi sembra siano preclusi dalle votazioni precedenti.

Si dia comunque lettura dei due relativi al primo comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma, lettera *a*), sostituire il seguente nuovo testo:

" *a*) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di beni strumentali o da forniture speciali di cui all'articolo 1 della presente legge ".

TURANI »;

« Nel primo comma, lettera *a*), sostituire il seguente nuovo testo:

" *a*) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture che necessitano di un termine di pagamento superiore a un anno in relazione alla situazione del mercato internazionale ".

TOMÈ ».

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori se mantengono i loro emendamenti.

TOMÈ. Signor Presidente, io posso anche ritirare il mio emendamento ma non ritengo che debba ritenersi precluso. Comunque mi richiamo a quanto ho già dichiarato e mantengo l'emendamento.

TURANI. Non insisto nel mantenere il mio emendamento, ritenendolo in effetti precluso dalle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Tomè relativo al primo comma.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione si richiama a quello che ha già detto in merito all'articolo 1, perchè praticamente trattasi della stessa questione. La Commissione si rimette cioè al Senato facendo notare come ella giustamente ha fatto, signor Presidente, che la questione è già stata risolta all'articolo 1.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole relatore.

TOMÈ. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti relativi al secondo comma.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " concernenti le esportazioni relative a forniture speciali " le altre: " concernenti le esportazioni di cui al precedente comma, lettera *a*) ".

TURANI »;

« Nel secondo comma, sostituire alle parole " ...concernenti le esportazioni relative a forniture speciali " le altre: " ...concernenti le esportazioni relative a forniture che necessitano di un termine di pagamento superiore a un anno in relazione alla situazione del mercato internazionale ".

TOMÈ ».

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori se mantengono questi emendamenti.

TURANI. Ritiro il mio.

TOMÈ. Anch'io.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del comma aggiuntivo proposto dal senatore Tomè.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma: " Alle operazioni di finanziamento previste dalla presente legge sono ammesse anche le imprese commerciali " ».

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TOMÈ. Poco importa che le esportazioni avvengano a mezzo degli industriali o a mezzo dei commercianti. L'obiettivo che ci proponiamo è comune: incrementare le esportazioni. Siccome nel disegno di legge, là dove si parla dello sconto di effetti, si fa sempre riferimento ad Istituti bancari che operano nel settore dell'industria, potrebbe sorgere il dubbio che, per implicito, fosse escluso il settore commerciale. Da ciò l'opportunità di una norma espressa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. Trovo assolutamente superfluo questo emendamento, essendo implicito che il disposto di questo articolo può essere allargato anche alle imprese commerciali. La legge parla dello sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, presso il medio credito, da parte degli Istituti e delle aziende di credito. Essi possono essere di aziende industriali o commerciali.

Se domani quindi una grossa azienda commerciale facesse delle forniture speciali, non ravviso possibilità di negativa da parte del Governo.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Aderendo all'opinione espressa dall'onorevole relatore, io ritengo che, considerando la legge sia nello spirito che nella lettera, sia assolutamente superfluo aggiungere il comma che è stato proposto dall'onorevole Tomè. Nel caso in cui l'onorevole senatore insistesse nel presentare l'emendamento, dichiaro che sono contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tomè, dopo aver udito il parere contrario della Commissione e del Governo insiste nel suo emendamento?

TOMÈ. Poichè un voto del Senato in senso contrario potrebbe pregiudicare la questione, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Ministro e, in conseguenza delle stesse, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni aveva proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Successivamente lo ha ritirato e ha proposto, in conformità di quanto già deliberato per l'articolo 3, un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli » le altre: « secondo l'ordine dei versamenti ». Questo emendamento è sottoscritto anche dai senatori Braitenberg, Turani, Monni, Artiaco e Caron Giuseppe.

Il senatore Amigoni ha facoltà di illustrarlo.

AMIGONI. Lo ritengo superfluo.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione è favorevole.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Anche il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Amigoni e accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21 nel testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 22.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli

esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai tre anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di tre anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

PRESIDENTE. Su questo articolo erano stati presentati, dai senatori Turani e Corti, quattro emendamenti tendenti a sostituire, nel primo e nel secondo comma, alle parole: « tre anni » le altre: « cinque anni ». Questi emendamenti sono stati però ritirati. In loro vece è stato presentato da parte della Commissione un nuovo emendamento, firmato dai senatori Amigoni, Braitenberg, Selvaggi, De Bosio, Clemente e Caron Giuseppe, tendente a sostituire, tanto nel primo che nel secondo comma, alle parole: « tre anni » le altre: « quattro anni », in conformità della modificazione introdotta nell'articolo 1.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. A nome della 5ª Commissione, dichiaro di non avere nulla in contrario.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo e sul quale si è espressa favorevolmente anche la Commissione finanze e tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 del testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 22.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio Italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di

anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge sopra citata.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dai 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà, analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b*), mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dai senatori Longoni, Amigoni e Caron Giuseppe. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire alle parole: "è elevato a lire 100 miliardi" le altre: "è elevato a lire 110 miliardi" »;

« Sostituire alle parole: "di un ulteriore importo di 40 miliardi" le altre: "di un ulteriore importo di 50 miliardi" ».

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMIGONI. Era sembrato, anche ad illustri colleghi, che queste variazioni fossero possibili, ma da più approfonditi accertamenti risulterebbe che i fondi relativi ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1953, « Finanziamenti sterline », non consentirebbero la copertura di un maggiore importo. Per non rendere inoperante la legge non insisto e dichiaro di ritirare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei se-

natori Longoni, Amigoni e Caron Giuseppe. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire alle parole: " nei limiti dell'importo di 40 miliardi " le altre: " nei limiti dell'importo di 50 miliardi " ».

PRESIDENTE. Dopo quanto ha detto il senatore Amigoni in merito ai due emendamenti al precedente articolo, questo emendamento si intende decaduto.

Metto quindi ai voti l'articolo 25 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 25, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

(*È approvato*).

PRESIENTE. Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, le facilitazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge medesima.

PRESIDENTE. Dai senatori Tomè e Corti sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sopprimere, nel secondo periodo, le parole: " di forniture speciali ".

TOMÈ »;

« Dopo le parole: " legge 22 giugno 1950, n. 445 ", aggiungere: " nonchè dagli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 ".

CORTI ».

PRESIDENTE L'emendamento del senatore Tomè è precluso da precedenti votazioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Corti per svolgere il proprio emendamento.

CORTI. L'articolo 20 del disegno di legge n. 70 autorizza l'Istituto centrale del credito a medio termine (Mediocredito) a compiere le operazioni indicate in detto articolo, con gli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ossia:

1) Banca di credito finanziario (Mediobanca);

2) Ente finanziamenti industriali (E.F.I.);

3) Banca centrale di credito mobiliare (Centrobanca);

4) Istituti regionali (di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445);

5) Istituto mobiliare italiano (I.M.I.);

6) Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.);

7) Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro;

8) Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER);

Le operazioni di finanziamento in discorso verrebbero ad usufruire della completa esenzione da tasse, imposte e tributi di ogni genere se effettuate dagli Istituti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8. (Istituti contemplati dall'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive variazioni) stante le agevolazioni tributarie di carattere generale di cui essi godono.

Usufruirebbero della stessa esenzione se effettuate dagli Istituti regionali (di cui al suddetto n. 4) per le agevolazioni tributarie specifiche di cui essi godono in virtù dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Andrebbero invece assoggettate a tutte le tasse, imposte e tributi ordinari, con un onere che può raggiungere il 5,20 per cento dell'importo del finanziamento e che resterebbe ovviamente a carico delle imprese esportatrici finanziate in virtù della legge, ove passasse il disegno n. 70, se poste in essere dagli Istituti ed Aziende di credito contemplati dall'articolo 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370 ed indicati più sopra ai numeri 1, 2 e 3.

Ecco perchè è stato proposto di estendere alle operazioni effettuate, in favore degli esportatori, da questi tre ultimi Istituti, le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CARON GIUSEPPE, *f.f. relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della Commissione finanze e tesoro ad esprimere il parere della Commissione stessa.

BERTONE. A rigore non si tratta di copertura di spesa, ma di diminuzione di entrata. Tuttavia per l'articolo 72 del Regolamento la 5ª Commissione deve dare il proprio parere.

Il parere della Commissione di finanze e tesoro è favorevole perchè è evidente che non si possono trattare in diversa guisa gli Istituti che sono autorizzati a compiere questa operazione. Se un Istituto la può compiere ad un tasso ed un altro Istituto ad un tasso superiore, è evidente che questo secondo resterebbe estromesso dalla possibilità di compiere l'operazione.

Quindi, per questa necessità di parità di trattamento che va anche a facilitare le operazioni degli esportatori, la Commissione finanze e tesoro è consenziente all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del commercio con l'estero ad esprimere il suo avviso.

BRESCIANI TURRONI, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Corti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Corti, accettato dalla Commissione competente, nonchè dalla 5ª Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28 nel testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al

primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè dagli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge medesima.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 29 e 30 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 29.

Alla spesa di cui all'articolo 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(*È approvato*).

DONINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Signor Presidente, nel corso della discussione generale, io, dopo i colleghi Mariotti e Molinelli, avevo già reso noti i motivi per cui il Gruppo senatoriale comunista non poteva prendere una posizione di principio contraria a questo disegno di legge. In condizioni normali, con una giusta politica di esportazioni, con un orientamento privo di discriminazione nelle merci e nei Paesi di destinazione del nostro commercio con l'estero, noi avremmo considerato una tale legge come un primo passo nella buona direzione, quella cioè di agevolare l'esportazione dei beni strumentali e di incrementare la produzione industriale del nostro Paese. Questo doveva essere il senso della nostra astensione: un uomo può essere contrario ad un determinato matrimonio, senza essere avverso all'istituto matrimoniale.

Tuttavia mi pare, dopo la discussione che si è svolta intorno ai vari emendamenti e al rifiuto puro e semplice di accettare tutti gli ordini del giorno dell'opposizione, che non possiamo limitarci a dichiarare che il Gruppo comunista si asterrà; dobbiamo aggiungere che intendiamo dare a questa nostra astensione un netto carattere di sfiducia.

Abbiamo constatato che a nessuna delle osservazioni da noi fatte nel corso della discussione generale è stata data una risposta nè da parte del Governo nè da parte della Commissione. Non si è voluto dire se con questo disegno di legge si intendeva almeno sopprimere le discriminazioni in corso nell'esportazione di beni strumentali in direzione dei Paesi complementari alla nostra economia, i soli che possono veramente e su larga scala costituire uno sbocco alla nostra produzione industriale. Abbiamo perfino visto respingere un emendamento che richiedeva il controllo qualitativo dei crediti e delle facilitazioni assicurative, cioè una garanzia che questo disegno di legge non venga adoperato per determinate operazioni di carattere speculativo da parte di alcuni gruppi finanziari e si sottragga al peso morto delle attuali discriminazioni. Cosa ancora più strana, nonostante il fatto che la relazione che accompagna il disegno di legge dichiarasse che le esportazioni « speciali » vanno identificate con le esportazioni di « beni strumentali », ad un

certo momento si è detto che potrebbero riferirsi a qualsiasi settore commerciale.

Siamo nel campo del puro arbitrario, del paternalismo economico. Il Parlamento sta a guardare e il principe può fare quello che vuole: e per definizione il principe fa sempre il bene dei sudditi, come c'insegnano a scuola.

Ecco perchè i nostri dubbi e, poichè il senatore Guglielmone nelle sue conclusioni ha adoperato la parola « sospetti », i nostri sospetti si sono accresciuti. Noi non crediamo che su questa strada si possa mantenere l'impegno di incrementare le nostre esportazioni e di aiutare il settore più vitale della vita economica del nostro Paese; per questo diamo alla nostra astensione un netto carattere di sfiducia nei confronti del disegno di legge presentato dal Governo.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi permetta l'onorevole Ministro di esprimerle il rammarico del mio Gruppo per non aver accettato nel Comitato i rappresentanti dei lavoratori che tanta parte hanno nel processo produttivo, sia morale che materiale. Si vede che quando sentite il profumo dei lavoratori vi tirate indietro, perchè tutto rimanga nelle mani dei soliti; oggi più di ieri le preoccupazioni da noi espresse si dimostrano giuste. In fondo quel poco che avevamo chiesto poteva essere dal Governo accettato, anche perchè il Gruppo socialista non aveva criticato nel suo complesso le finalità contenute nel disegno di legge. Noi socialisti tuttavia ci asteniamo per la palese contraddizione esistente tra l'intenzione di praticare una politica di esportazione ai fini di consolidare la nostra industria e di alleviare la disoccupazione, e l'attuale politica atlantica perseguìta dal Governo, che a nostro parere ha contribuito e contribuisce tuttora a rendere più grave la crisi che colpisce così duramente il settore produttivo e commerciale del nostro Paese, aggravandone la disoccupazione e abbassando il tenore di vita del popolo italiano.

Per queste ragioni il Gruppo socialista, ripeto, si astiene.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge, con le modificazioni apportate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, in attesa della invocata revisione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto riguarda gli usi civici delle zone montane, non ritenga di invitare il Commissario regionale di Milano a sospendere le procedure per la liquidazione degli usi civici riguardanti i territori dei Comuni delle alte valli bergamasche. Vivissimo e giustificato, invero, è l'allarme delle popolazioni della montagna bergamasca, provocato dalla ripresa delle procedure di liquidazione, essendo risaputo che la sussistenza e la continuità dell'esercizio degli usi civici di pascolo, stramaglio e legnatico rappresentano una necessità imprescindibile per la vita di quelle misere popolazioni e per la stessa economia della montagna bergamasca (134-*Urgenza*).

PEZZINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a qual punto si trovi la pratica riguardante l'istituzione di un cantiere di lavoro in Montevarchi per il completamento della Piazza della Repubblica, il cui progetto e gli atti relativi furono trasmessi con nota n. 8882 di protocollo in data 15 novembre 1952 dall'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo. Il cantiere indicato era segnato al n. 9 del piano aggiuntivo dei cantieri, anno finanziario 1952-53, ed inviato al Ministero con nota n. 8338 in data 22 ottobre 1952, ed è urgente addivenire alla sua istituzione per alleviare, almeno in parte, la

disoccupazione esistente nel comune di Montevarchi, dato che, in tutto il suo territorio, fin'oggi è stata autorizzata l'istituzione di un solo cantiere per il ripristino di una via (206).

BUSONI.

Al Ministro della difesa, per sapere: se e quali provvidenze ritenga di promuovere per assicurare la dovuta assistenza agli orfani dei dipendenti statali inabili a qualsiasi lavoro proficuo e nulla tenenti; se, in concreto, ritenga di ripristinare a favore dei suddetti le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, sulle pensioni per i militari dell'Esercito e della Marina (207).

TADDEI, TERRAGNI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere: se ritenga provvedere nell'interesse del personale di governo dei depositi cavalli stalloni per il ripristino del soprassoldo di cui al decreto-legge 8 gennaio 1920 rapportato al valore attuale della moneta; se l'aumento minimo di lire 2000 sulla paga di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212 sia stato di fatto ridotto con decreto interministeriale a sole lire 600, in quanto il personale in questione avrebbe fruito di vestiario e vitto gratuiti, concessione questa che in realtà non sussisterebbe;

se ritenga di provvedere perchè al personale stesso sia riconcessa l'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., della quale beneficiava fin dal 1948, statagli tolta con la legge 12 febbraio 1948, n. 147, articolo 4 lettera *C*;

se infine, non ritenga di promuovere un provvedimento per equiparare il personale di cui trattasi a quello dell'Arma dei carabinieri (come sarebbe avvenuto dal 1941 al 1949) o del Corpo forestale, nella considerazione che i militari del deposito cavalli e stalloni collocati a riposo secondo le vigenti disposizioni dopo 35 anni di servizio liquiderebbero una pensione di miseria aggirantesi sulle 10.000 lire mensili (208).

TADDEI, ROGADEO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se intenda presentare un provvedimento legislativo — che risulterebbe in elaborazione da circa tre anni — allo scopo di perequare il trattamento di pensione di quegli ufficiali delle Forze armate che prima dell'ultima guerra e durante la stessa furono investiti delle funzioni del grado superiore percependone i relativi assegni (siano essi provenienti dal servizio effettivo o da fuori quadri). E ciò allo scopo di fare liquidare loro la pensione sulla base di detti assegni in conformità di quanto avviene per gli ufficiali di pari grado, pari anzianità e pari anni di servizio che disimpegnarono uguali incarichi, anche nel caso che gli interessati siano stati collocati in congedo dopo aver cessato di esercitare le funzioni su accennate.

E per sapere altresì se per le conseguenti rettifiche agli articoli 2 e 9 della legge n. 221 del 29 aprile 1949 sull'adeguamento delle pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato — stante l'urgenza del provvedimento che, riguardando pochi colonnelli e generali, non apporterebbe oneri apprezzabili sul bilancio — possano essere direttamente interessate in sede deliberante le Commissioni di finanza del Senato e della Camera dei deputati (209).

TADDEI, ARCUDI.

Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro Campilli, per sapere se, tenendo presenti le condizioni in cui si trovano le frazioni Farri, Ricciardo e Santo Stefano del comune di Grotteria (Calabria), per mancanza di collegamento con i centri più vicini durante l'inverno, a causa delle piene dei torrenti Torbido e Zaropotamo, non ritengano urgente provvedere alla costruzione di un ponte sul torrente Torbido.

Si tratta delle esigenze più acute di una popolazione di oltre 2.000 abitanti, la quale, d'inverno, è veramente isolata e non può soddisfare le esigenze civili più elementari (210).

AGOSTINO.

Ai Ministri della difesa e della marina mercantile, per conoscere se, dopo il recente esperimento che ha dato buoni risultati, non ritengano di disporre un nuovo servizio di vigilanza e di scorta — a mezzo di motovedette — alle imbarcazioni pugliesi che, per antica tradizione, svolgono la loro campagna di pesca nell'Adriatico, in zone che, pur essendo fuori

del limite territoriale jugoslavo, sono state ripetutamente teatro di gesta di grave soperchieria, a danno dei nostri armatori (211).

CROLLALANZA.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, mercoledì 25 novembre, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ZELIOLI LANZINI ed altri. — Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-45 (25).

2. Ratifica ed esecuzione dell'*Avenant* alla Convenzione generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952 (59).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra l'Italia e i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952 (60).

La seduta è tolta alle ore 18,25.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti